

REGOLAMENTO (CEE) N. 2966/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/68, che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2965/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie⁽³⁾, l'ammissione in talune voci tariffarie di determinati prodotti in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato debitamente vidimato da un organismo emittente che figura in un elenco da stabilire; che l'elenco di cui al regolamento (CEE) n. 1054/68 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2849/76⁽⁵⁾, deve essere completato in particolare a seguito di due accordi conclusi dalla Comunità con la Nuova Zelanda e con l'Australia per i formaggi Cheddar della sottovoce 04.04 E I b) 1 nonché per altri formaggi destinati alla trasformazione, della sottovoce 04.04 E I b) 5 della tariffa doganale comune; che i due accordi in causa prevedono, tra l'altro, condizioni particolari di ammissione nella Comunità, che comportano certificati rilasciati da organismi abilitati ad emetterli;

considerando che la Nuova Zelanda ha riconosciuto come organismo emittente il « New Zealand Dairy Board »; che l'Australia ha riconosciuto come organismo emittente il « Department of Primary Industry »; che questi due organismi hanno assunto gli impegni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2965/79;

considerando che la Svizzera ha modificato la denominazione della « Divisione dell'agricoltura del dipartimento federale dell'economia pubblica », riconosciuto come organismo emittente per i tipi speciali di latte, detti « per l'alimentazione dei bambini lattanti », della sottovoce 04.02 B I a), nonché per il formaggio Tilsit della sottovoce ex 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune; che la nuova denominazione deve essere riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68;

considerando che, a seguito di una modifica della tariffa doganale comune, la sottovoce 04.04 E I b) 1 aa) è stata soppressa; che il formaggio Cheddar proveniente dal Canada appartiene ormai alla sottovoce 04.04 E I b) 1; che è pertanto opportuno modificare conseguentemente l'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68 è modificato come segue :

1. Per la Svizzera, nella colonna « Denominazione » dell'organismo emittente, i termini « Divisione dell'agricoltura del dipartimento federale dell'economia pubblica » sono sostituiti da « Ufficio federale dell'agricoltura del dipartimento federale dell'economia pubblica » nelle rubriche concernenti le sottovoci 04.02 B I a) e 04.04 E I b) 2.
2. Per il Canada, la sottovoce 04.04 E I b) 1 aa) è sostituita da 04.04 E I b) 1.
3. Sono aggiunte le rubriche seguenti :

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ Vedi pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 17.

Paesi	Sottovoce tariffaria dei prodotti	Organismo emittente	
		Denominazione	Luogo
Nuova Zelanda	04.04 E I b) 1 04.04 E I b) 5	New Zealand Dairy Board	Wellington
Australia	04.04 E I b) 1 04.04 E I b) 5	Department of Primary Industry	Canberra

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
